



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 164/2020/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente della Sezione
Dott. Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott. Marco MORMANDO	Referendario
Dott. Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa Rosita LIUZZO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, che consente l'assunzione dei provvedimenti del giudice contabile mediante lo svolgimento delle Camere di consiglio in

modalità telematica, con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*;

Visto, in particolare, da ultimo, il comma 8 *bis* del citato art. 85, come modificato dall'art. 26 *ter* del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante la possibilità di svolgere le udienze, le camere di consiglio e le adunanze della Corte dei conti, mediante collegamento da remoto, secondo le modalità tecniche definite dal citato articolo fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con cui è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza per la pandemia da Covid-19;

Visto l'art. 26 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visti i Decreti n. 2 del 25 marzo 2020, n. 3 del 15 aprile 2020, n. 4 del 4 maggio 2020, n. 5 del 16 giugno 2020 e n. 6 del 30 ottobre 2020, con cui il Presidente della Sezione Regionale per il Piemonte ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"*, previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e successivi interventi normativi;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020, sopra citato, sono stati sospesi i termini connessi alle attività di controllo della Corte dei conti, e specificatamente *"a decorrere dall'8 marzo 2020 - e fino al 15 aprile 2020 - si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo"*, e che tale sospensione è stata poi prorogata dalla legislazione dell'emergenza sanitaria fino all'11 maggio 2020 (v. art. 36, comma 4, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23);

Vista la deliberazione n. 9/2020 con cui sono state programmate le attività di controllo della Sezione per l'anno 2020;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione

economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018;

Viste le relazioni sul rendiconto relativo all'esercizio 2017 e 2018 redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Aramengo (AT)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP del 6 novembre 2019, con cui si accertavano rilevanti criticità e non conformità alla normativa vigente in relazione all'operazione di costituzione dell'organismo partecipato Associazione "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo ONLUS", riservandosi l'esame dell'ulteriore impatto della vicenda relativa alla costituzione dell'organismo partecipato in parola sul bilancio del Comune di Aramengo nell'ambito dell'attività di controllo sui rendiconti degli enti locali ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, con particolare riferimento all'esame del rendiconto degli esercizi del 2017 e del 2018;

Verificato che, in adempimento di quanto richiesto nell'ambito della deliberazione sopra richiamata, il Comune di Aramengo procedeva ad inviare la relazione richiesta (acquisita al prot. n. 2049 del 19/02/2020), corredata dal parere dell'Organo di revisione, e, successivamente, con comunicazione acquisita al prot. n. 8956 del 20/06/2020, il Comune medesimo, in attuazione di quanto annunciato nella precedente nota, inviava la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2020, di approvazione degli indirizzi relativi all'avvio dell'iter di trasformazione del Consorzio in ente commerciale secondo le modalità consentite dalle norme codicistiche e dalla disciplina normativa delle società pubbliche;

Considerato che il Magistrato Istruttore, a seguito dell'esame delle relazioni sui rendiconti inerenti agli esercizi 2017 e 2018, riscontrava alcune criticità e considerava necessario formulare, con nota prot. n. 12662 del 17/11/2020, una serie di richieste istruttorie al Comune e all'Organo di revisione;

Verificato che il Comune di Aramengo dava riscontro a tali richieste con nota acquisita al prot. n. 13093 del 04/12/2020;

Visto che, a seguito dell'esame dei riscontri forniti dall'Ente e della documentazione trasmessa, il Magistrato Istruttore riteneva opportuno proporre il deferimento al Collegio per l'esame delle criticità evidenziate;

Vista, pertanto, la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza n. 85 del 9 dicembre 2020 con la quale il Presidente convocava la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Laura Alesiani;

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente

distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-*bis* del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento *Microsoft Teams*.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), e del neointrodotta comma 8 *bis*, in forza delle modifiche apportate dall'art. 26 *ter* del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19, ad oggi tutt'ora in corso.

La *ratio* della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'Ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Ciò premesso, occorre in primo luogo evidenziare che, con deliberazione di questa Sezione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP del 6 novembre 2019, in relazione al Comune di Aramengo, venivano accertate rilevanti criticità e non conformità alla normativa vigente per quanto concerne l'operazione di costituzione dell'organismo partecipato Associazione "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo ONLUS", con riserva di procedere all'esame dell'ulteriore impatto della vicenda relativa alla costituzione dell'organismo partecipato in parola sul bilancio del Comune medesimo nell'ambito dell'attività di controllo sui rendiconti degli enti locali ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, con particolare riferimento all'esame del rendiconto degli esercizi del 2017 e del 2018, e dando apposito termine per una serie di adempimenti, a cui, tuttavia, il Comune stesso dava riscontro solo parzialmente, come meglio si vedrà nel prosieguo della trattazione (v., *infra*, punto n. 10).

Successivamente, il Magistrato Istruttore, procedendo con l'esame delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, riscontrava diverse criticità per quanto concerne alcuni temi, quali l'anticipazione di tesoreria, gli equilibri di bilancio, il Fondo pluriennale vincolato, la capacità di riscossione e la gestione dei residui, gli organismi partecipati, il saldo di finanza pubblica, la tempestività dei pagamenti, lo stato patrimoniale.

Con nota prot. n. 12662 del 17/11/2020, pertanto, il Magistrato Istruttore considerava necessario formulare una serie di richieste istruttorie al Comune e all'Organo di revisione, alle quali il Comune stesso dava riscontro con nota acquisita al prot. n. 13093 del 04/12/2020; all'esito dell'esame dei riscontri forniti dall'Ente e della documentazione trasmessa, il Magistrato Istruttore riteneva opportuno proporre l'esame delle criticità evidenziate alla discussione collegiale tramite deferimento all'odierna Camera di consiglio, come poi stabilito dal Presidente della Sezione con ordinanza n. 85 del 9 dicembre 2020.

*** **

Ciò premesso, si riepilogano di seguito le criticità emerse dall'esame delle relazioni inerenti ai rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 del Comune di Aramengo.

1. Anticipazione di tesoreria

Si premette che l'analisi del rendiconto 2016 aveva evidenziato il perdurare della criticità legata alla situazione di cassa; a tal proposito la Sezione, con deliberazione n. 65 del 24/05/2018, aveva rilevato il cospicuo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria e, quindi, aveva invitato l'Amministrazione a porre in essere tutte le attività necessarie per il superamento di tale criticità.

Tuttavia, nell'esercizio 2017 si registra un fondo cassa a inizio esercizio pari a zero, a causa della mancata restituzione dell'anticipazione di euro 18.992,39 dell'esercizio precedente. Nello stesso esercizio l'Ente ha fatto nuovamente ricorso all'anticipazione, senza effettuare l'integrale restituzione a fine anno; in particolare risultano riscossioni al Tit. VII per euro 595.261,73 e pagamenti al Tit. V per euro 534.805,00 con un importo ancora da restituire a fine 2017 pari ad euro 79.449,12.

Nell'esercizio 2018 risultano ancora riscossioni al Tit. VII per euro 373.704,20 e pagamenti al Tit. V per euro 453.153,00; pertanto in tale esercizio l'anticipazione ricevuta risulta integralmente restituita a fine anno, tant'è che il fondo cassa al 31/12/2018 è pari ad euro 4.793,15. Tuttavia, dal parere del Revisore al rendiconto 2018 (pag. 8) risulterebbe un importo di anticipazione non restituita pari ad euro 43.482,18. Sul punto, con la nota istruttoria prot. n. 12662 del 17/11/2020 si è richiesto all'Ente di voler fornire delucidazioni circa tale incongruenza.

Solo ai fini di ulteriore aggiornamento, ma rinviando qualsiasi approfondimento sul punto all'esame del rendiconto 2019, si dà atto in questa sede che nell'esercizio 2019 l'Ente ha fatto nuovamente ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria senza effettuare l'integrale restituzione a fine esercizio; infatti, dai dati desunti da SIOPE risultano incassi al Tit. VII per euro 427.650,67 e pagamenti al Titolo V per euro 411.582,89, con uno scoperto di cassa al 31/12/2019 pari ad euro 16.067,78.

Da una estrapolazione dei dati da SIOPE effettuata alla data del 14/12/2020 risulta che l'Ente anche nel 2020 ha nuovamente incassato per anticipazione di tesoreria euro 341.564,42 e ha effettuato pagamenti per euro 192.828,21.

Alla luce di tali dati, con la nota istruttoria sopra richiamata, si è richiesto all'Ente di fornire esaustive delucidazioni in merito alle azioni che intenda porre in essere per il superamento di tale criticità.

Con la nota di riscontro acquisita al prot. n. 13093 del 04/12/2020, il Comune di Aramengo ha fornito alcune precisazioni.

In particolare, per quanto concerne l'anticipazione di cassa relativa all'esercizio 2018, il Comune ribadisce l'intera restituzione al 31/12/2018, con un fondo cassa alla stessa data di euro 4.793,15, come peraltro certificato dal Tesoriere nell'ambito della documentazione allegata alla nota trasmessa alla Sezione; in relazione alla circostanza che dal parere del Revisore al rendiconto 2018 (pag. 8) risulterebbe un importo di anticipazione non restituita pari ad euro 43.482,18, il Comune precisa che trattasi di un mero errore di compilazione da parte del Revisore medesimo.

Per quanto poi concerne le esaustive delucidazioni richieste al Comune in merito alle azioni che intenda porre in essere per il superamento della criticità connessa al costante e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, in diverse annualità, come si è visto, neanche restituita a fine esercizio, il medesimo non sembra fornirle nel proprio riscontro,

ma si limita a riferire quelle che, almeno a suo parere, ne sarebbero le cause per quanto riguarda il 2019 e il 2020, e cioè la mancata erogazione di finanziamenti concessi da enti pubblici o privati al fine della realizzazione di opere pubbliche, o comunque erogazione solo a seguito di rendicontazione con necessità di procedere al pagamento dei fornitori (importi della progettazione e dei lavori) prima del ricevimento dei relativi contributi; si riporta, a titolo esemplificativo, il caso dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo comunale, interamente finanziati dalla Regione per euro 134.272,76 e dal GSE per euro 35.224,20.

Peraltro, il Comune dichiara, altresì, che il ricorso all'anticipazione di cassa sarebbe sempre stato utilizzato per la liquidazione di spese di investimento e mai per sostenere spesa corrente.

Preso atto di quanto riscontrato dall'Ente e fatto rinvio, come già accennato, per l'ulteriore approfondimento sul punto all'esame dei rendiconti dei relativi esercizi 2019 e 2020, in questa sede si deve tuttavia evidenziare, in primo luogo, la mancanza di ogni riscontro probatorio dell'apodittica affermazione del Comune secondo la quale il ricorso all'anticipazione di cassa sarebbe stato negli anni utilizzato solo per la liquidazione di spese di investimento e mai per sostenere spesa corrente; in realtà, già la precedente deliberazione di questa Sezione n. 65 del 24/05/2018, sopra citata, aveva evidenziato il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria fin a partire dall'esercizio 2013, dando atto delle medesime giustificazioni fornite dall'Ente in merito alla "lentezza" di taluni enti finanziatori nelle erogazioni dei contributi sia per l'esercizio 2015 che per l'esercizio 2016. Deve, pertanto, prendersi atto che, nonostante le raccomandazioni fornite già dalla Sezione in merito alla necessità di superare la criticità connessa al reiterato ricorso all'anticipazione di tesorerie, l'Ente, di fatto, non abbia intrapreso alcuna azione concreta in tal senso.

Peraltro, si deve evidenziare altresì che, come si vedrà nel prosieguo della presente deliberazione (v., *infra*, punto n. 7), anche l'indicatore di tempestività dei pagamenti fa riscontrare non poche perplessità mostrando la seria difficoltà dell'Ente di procedere nei pagamenti secondo i tempi previsti; se ne deduce che la motivazione, addotta dal Comune, secondo cui per anticipare i pagamenti ai fornitori si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, in attesa dell'erogazione dei finanziamenti a rendicontazione avvenuta, risulti piuttosto incongruente.

Del resto, come si vedrà, a giustificazione del ritardo nei pagamenti, l'Ente, a sua volta, adduce la volontà di limitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria; e anche tale affermazione appare piuttosto incongruente con quanto appena richiamato.

In ogni caso, sul punto la Sezione ricorda che il ricorso costante e reiterato all'anticipazione di tesoreria rappresenta un indice sintomatico di uno squilibrio strutturale che evidenzia una scarsa capacità dell'Ente di far fronte con le entrate

ordinarie ai pagamenti.

Si deve, in proposito, sottolineare che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili. Laddove invece vi sia un ricorso costante all'anticipazione di tesoreria (come nel caso di specie), l'Ente sconfinava in una forma (anomala) di indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

In ragione di quanto sopra, dalle risultanze degli ultimi anni emerge il permanere di una situazione critica, sicché è necessario che l'Ente monitori con attenzione l'evolversi della situazione di cassa ed assuma immediati provvedimenti volti alla correzione della descritta criticità.

2. Equilibri di bilancio e disavanzo di amministrazione in relazione all'esercizio 2018

Rispetto al punto in parola si evidenzia che nel 2017 l'Ente ha realizzato un equilibrio di parte corrente pari ad euro 25.589,55, un equilibrio di parte capitale pari ad euro - 14.526,32 e un equilibrio finale pari ad euro 11.063,23. Dal prospetto degli equilibri presente in BDAP e nel parere del Revisore dei conti non risulta applicazione di avanzo, mentre dal questionario sembrerebbe che l'Ente abbia utilizzato avanzo per euro 9.250,07.

Nel 2018 la situazione risulta peggiorata in quanto l'Ente ha realizzato un equilibrio di parte corrente pari ad euro -11.283,46, un equilibrio di parte capitale pari ad euro - 8.974,13 e un equilibrio finale pari ad euro -20.257,59. Dal prospetto degli equilibri presente in BDAP e nel parere del Revisore dei conti risulta l'applicazione di avanzo per spese di investimento per euro 8.660,00.

Sul punto, con la nota istruttoria sopra richiamata, si è richiesto al Comune se sia stato applicato l'avanzo disponibile nel rispetto dell'art. 187, comma 3 *bis*, del TUEL (anticipazione di tesoreria).

Si è, inoltre, richiesto all'Ente di fornire esaurienti elementi di conoscenza in merito alla criticità rilevata indicandone le cause e le azioni poste in essere e/o programmate per la risoluzione della stessa, sia in termini di maggiori entrate sia in termini di riduzione delle spese, dando atto dei riflessi che le stesse azioni abbiano avuto sull'esercizio 2019.

Con la nota di riscontro acquisita al prot. n. 13093 del 04/12/2020, il Comune di Aramengo ha fornito alcune precisazioni.

In particolare, il Comune ha confermato di non aver applicato avanzo di amministrazione nel 2017, ma ha utilizzato parte dell'avanzo economico di parte corrente pari ad euro

25.589,85 per finanziare la parte capitale, precisando che *"quanto compilato dal Revisore nel questionario è frutto di un errore di digitazione"*.

Con riferimento all'esercizio 2018, il Comune ha confermato, altresì, che è stato applicato avanzo di amministrazione per euro 8.660,00, dichiarando che, alla data dell'applicazione dell'avanzo, l'Ente non si trovava in anticipazione di tesoreria, con il conseguente rispetto dell'art. 187, comma 3 *bis*, del TUEL.

Quanto poi alla criticità della situazione come sopra evidenziata in relazione agli equilibri di bilancio, il Comune ha, inoltre, dichiarato che *"l'Amministrazione scrivente, subentrata il 26 maggio 2019, non ha potuto far altro che prendere atto di quanto emerso dalla situazione di bilancio con il Rendiconto 2018 approvato a fine luglio 2019."*

Pertanto, considerato che per l'anno 2019 non era più possibile deliberare aumenti delle entrate, il ripiano del disavanzo emergente dal rendiconto 2018 è stato finanziato con l'aumento delle aliquote IMU dal 7,6 al 10,6 (Delibera C.C. n. 46 del 16/12/2019) e dell'addizionale IRPEF dallo 0,4 allo 0,8 (Del. C.C. n.48 del 16/12/2019), nelle annualità 2020 e 2021".

Sul punto, poi, il Comune ha, altresì, dichiarato che *"nel 2° semestre 2019 tuttavia, l'Amministrazione scrivente ha agito sul fronte della spesa, economizzando quanto possibile e riuscendo in tal modo a realizzare un risultato di parte corrente positivo per € 19.230,42 e riducendo così anche la quota di disavanzo da ripianare negli esercizi 2020 e 2021"*.

Fermo che la Sezione si riserva ogni giudizio circa la verifica del recupero del disavanzo derivante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, rinviandolo alla sede dell'esame della relazione-questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riguardo al maturarsi di un disavanzo di amministrazione nell'esercizio 2018 e alle sue cause è necessario in questa sede richiamare, in primo luogo, quanto già approfondito con la sopra citata deliberazione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP del 6 novembre 2019.

In quella sede si ricostruiva la vicenda relativa alla costituzione dell'organismo partecipato Associazione "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo ONLUS", e, in particolare, per quanto concerne il disavanzo maturato nell'esercizio 2018, si riferiva quanto segue:

"4. Il mancato pagamento del corrispettivo alla Società costruttrice Delta S.r.l. e il disavanzo del Comune in relazione all'esercizio 2018"

La Società Delta S.r.l. (...), costruttrice dell'impianto, una volta ricevuta la comunicazione di affidamento dell'incarico di costruzione dell'impianto fotovoltaico, peraltro direttamente dal Comune di Aramengo (con nota del 22/09/2011), e prima dell'accordo fra Comune e Consorzio, quindi ancora in assenza di autorizzazione formale per emettere fatture

intestate al Consorzio medesimo, procede in tal senso emettendo cinque fatture intestate a quest'ultimo per la somma totale di Euro 2.530.000,00 (comprensiva di IVA al 10%), quale costo complessivo dell'impianto fotovoltaico.

Di queste fatture il Consorzio procede al pagamento solo di una parte, per Euro 1.800.000,00, entro il 23/11/2012; in realtà, di tale importo, euro 200.000,00 provengono da un versamento del Comune al Consorzio medesimo.

Dopo tale data, il Consorzio smette di erogare i pagamenti, sicché la Società Delta intraprende azioni legali al fine di recuperare il proprio credito, ancora consistente, di euro 730.000,00, fino ad arrivare al pignoramento sul conto corrente del Consorzio per Euro 46.347,70.

Ad oggi, la causa azionata dalla Società Delta S.r.l. è interrotta a seguito dell'accoglimento di una proposta di transazione sottoscritta dalle parti in data 15/03/2017, con la quale si riconosce che la somma pignorata corrisponde per Euro 31.720,00 alle spese legali mentre la differenza si riferisce alla prima rata decorrente dal 15 marzo 2017, per Euro 14.620,70, di un piano di rientro costituito da n. 60 rate trimestrali di Euro 14.620,70, considerando la rata comprensiva di interessi; pertanto, il debito comprensivo di interessi che il Consorzio si è impegnato a pagare fino al 2031 ammonta a Euro 862.621,30 (59 rate di Euro 14.620,70).

Il piano di rientro, tuttavia, non viene rispettato nel 2017; il secondo pagamento del piano, infatti, viene effettuato in data 2 luglio 2018, anziché in data 15 giugno 2018, ma poi non risultano ulteriori pagamenti; ed anzi, dall'esame dei mandati di pagamento del Comune si è potuto rilevare due interventi a sostegno del Consorzio mediante pagamenti diretti alla Società Delta S.r.l. in data 03/10/2018 e in data 09/02/2019 (in parte dal Comune per euro 12.500,00 e in parte dal Consorzio per euro 7.127,70, a seguito di un'integrazione dell'accordo transattivo di spalmare le 4 rate trimestrali scadute di totali euro 58.510,80 nelle successive 12 rate a scadere maggiorandole appunto di euro 5.000,00 ciascuna per complessivi euro 19.627,70).

Successivamente, la rata in scadenza il 15/03/2018 viene pagata dal Consorzio in data 02/04/2019 per euro 19.627,70.

Alla data odierna non sono state saldate le rate scadenti il 15/06/2019 e il 15/09/2019 per un totale di euro 39.255,40.

Del resto, pur non essendo previsto nella convenzione sottoscritta fra il Comune di Aramengo e il Consorzio, come si evince dagli estratti conto dell'organismo partecipato, ingenti somme di denaro sono state versate dalle casse comunali al Consorzio finalizzate non solo ad anticipare le somme necessarie per pagare i primi acconti a Delta S.r.l. (euro 200.000,00), ma anche a sostituire il Consorzio con pagamenti diretti alla medesima Società, e, viceversa, il Consorzio ha erogato nel corso degli anni somme al Comune, alcune a titolo di restituzione di anticipazioni, altre a titolo di versamento di eccedenze

dei contributi del GSE non previsti dalla convenzione, e altre meramente a titolo di "Integrazioni al bilancio comunale", come se si trattasse di una fonte di denaro liquido da cui attingere in caso di necessità.

È evidente come una tale gestione dei rapporti economico-finanziari fra i due soggetti si sia svolta, nel tempo, nella più assoluta mancanza di trasparenza, generando la più totale "confusione" fra i medesimi, con conseguente violazione dell'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118 del 2011 per la persistente mancata riconciliazione delle partite debitorie e creditorie relative ai rapporti con il Consorzio.

Tale gestione, del resto, ha avuto un significativo impatto negativo sul bilancio del Comune, e in particolare sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, che presenta un disavanzo pari a Euro 65.028,48, a seguito delle operazioni di riaccertamento e relativo stralcio di residui attivi derivanti da "entrate" dal Consorzio, come già ricordato nel punto n. 1).

In particolare, proprio a seguito dei fatti conseguenti al contenzioso fra il Consorzio e la Società Delta S.r.l., in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi, l'Amministrazione è stata costretta a stralciare residui per Euro 72.174,89; residui che erano connessi ad "entrate" dal Consorzio.

Ne consegue che la complessa vicenda della costituzione di un soggetto, quale il "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", oltre a risultare in contrasto con la normativa vigente sotto molteplici aspetti (...), ha seriamente compromesso gli equilibri di bilancio del Comune di Aramengo, e potrebbe causare un effetto ulteriormente negativo se si considera l'ingente debito ancora in capo al Consorzio medesimo nei confronti della Società Delta S.r.l. costruttrice dell'impianto fotovoltaico, di cui si è sopra detto.

E ciò anche in considerazione della circostanza che, trattandosi di associazione, è evidente che alla medesima non sia riconosciuta dall'ordinamento un'autonomia patrimoniale perfetta, come per alcune forme societarie, con il rischio, quindi, che il debito ad oggi ancora esistente debba essere onorato dall'"associato" Comune, con serie conseguenze sugli equilibri di bilancio del medesimo".

Ciò, posto, pertanto, e fatto rinvio per l'ulteriore approfondimento sul tema alla deliberazione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP del 6 novembre 2019, nonché al prosieguo della presente deliberazione per quanto concerne un aggiornamento della situazione dell'organismo partecipato in parola (v., *infra*, punto n. 10), occorre in questa sede dare atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/07/2020, il Comune di Aramengo approvava il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 con un risultato di amministrazione pari ad euro -52.576,68, e, una volta sottratti gli accantonamenti e vincoli, una parte disponibile pari ad euro -65.028,48, determinandosi così un disavanzo di amministrazione causato, come sopra ricordato, da uno stralcio di residui attivi, in

ambito di riaccertamento ordinario dei residui, per Euro 72.174,89, derivanti da "entrate" dall'organismo partecipato Associazione "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo ONLUS".

In particolare, sul punto, lo stesso Revisore dei conti, nell'ambito della relazione al rendiconto 2018, affermava che: *"Tale stralcio ha di fatto causato il risultato negativo di amministrazione 2018 (disavanzo di amministrazione) pari ad 52.576,68 (...). Tale risultato negativo di amministrazione tenuto conto degli accantonamenti effettuati relativi al Fondo Crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 10.655,88 e della parte vincolata pari € 1.795,92 determina una parte disponibile negativa pari a € -65.028,48 che deve essere iscritta tra le spese del bilancio di previsione come **DISAVANZO DA RIPIANARE**. A tal proposito si INVITA l'Amministrazione ad adottare tempestivamente i provvedimenti di cui all'art. 188 TUEL"*.

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 luglio 2019 di variazione del bilancio pluriennale 2019-2021 il Comune di Aramengo procedeva ad approvare il piano di rientro per il ripiano del disavanzo dichiarato, ex art. 188 TUEL, agendo sulla leva fiscale e approvando le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2020 e 2021, che prevedono un aumento di euro 32.514,24 del gettito IMU per ciascuno dei due esercizi considerati nel piano di rientro e la sua applicazione alla copertura del disavanzo 2018 in pari misura; e ciò, secondo quanto affermato dal Comune, in considerazione della circostanza che l'uso della leva fiscale non poteva che avvenire esclusivamente nel corso degli esercizi 2020-2021, essendo il termine per l'adozione di provvedimenti di aumento delle aliquote (31 marzo 2019) già scaduto al momento dell'approvazione del rendiconto 2018 e del recupero del relativo disavanzo di amministrazione (luglio 2019).

Sul punto si richiama l'art. 188, comma 1, TUEL, per il quale *"l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. (...) Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27*

dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza".

La Sezione, pertanto, rileva che il disavanzo derivante dall'approvazione del rendiconto 2018 avrebbe dovuto essere applicato già nell'esercizio 2019, anche nell'ipotesi, prevista dallo stesso primo comma dell'art. 188, di "spalmare" il disavanzo ordinario di amministrazione negli anni "successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura", di norma entro un triennio - il triennio della programmazione - anche alla luce della giurisprudenza contabile consolidata sul tema (v., in argomento, la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 30/SEZAUT/2016/QMIG3 del 20/10/2016, secondo la quale "laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato").

E ciò in considerazione della circostanza che, anche qualora fosse stata preclusa all'Ente la leva fiscale per l'esercizio 2019, o comunque il Comune non avesse ritenuto opportuno il ricorso alla stessa per tale esercizio, il medesimo avrebbe in ogni caso potuto fare riferimento agli altri strumenti messi a disposizione nel caso di applicazione dell'art. 188, quali, ad es., le economie di spesa.

In tal senso, tuttavia, si dà atto di quanto riferito dal Comune nella nota di riscontro alla richiesta istruttoria formulata dal Magistrato Istruttore ai fini dell'esame dei rendiconti 2017 e 2018, già sopra riportato: "considerato che per l'anno 2019 non era più possibile deliberare aumenti delle entrate, il ripiano del disavanzo emergente dal rendiconto 2018 è stato finanziato con l'aumento delle aliquote IMU dal 7,6 al 10,6 (Delibera C.C. n. 46 del 16/12/2019) e dell'addizionale IRPEF dallo 0,4 allo 0,8 (Del. C.C. n.48 del 16/12/2019), nelle annualità 2020 e 2021".

Nel 2° semestre 2019 tuttavia, l'Amministrazione scrivente ha agito sul fronte della spesa, economizzando quanto possibile e riuscendo in tal modo a realizzare un risultato di parte corrente positivo per € 19.230,42 e riducendo così anche la quota di disavanzo da ripianare negli esercizi 2020 e 2021".

Rinviando, come già anticipato, ogni giudizio circa la verifica del recupero del disavanzo derivante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 alla sede dell'esame della relazione-questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, fin d'ora si raccomanda all'Ente di valorizzare il recupero di una parte del disavanzo relativo

all'esercizio 2018 ipotizzato già nell'ambito dell'esercizio 2019 attraverso la realizzazione di economie di spesa, eventualmente anche dandone atto con una modifica al piano di rientro approvato con D.C.C. n. 27 del 19 luglio 2019.

3. Fondo pluriennale vincolato

Dall'esame dei dati contabili è risultato che nell'esercizio 2018 l'Ente abbia costituito in spesa un FPV di parte capitale di euro 98.500,00.

Posto che nel triennio precedente il FPV di spesa di parte capitale era stato valorizzato sempre pari a zero, con la richiesta istruttoria prot. n. 12662 del 17/11/2020, sopra citata, si è richiesto all'Ente di confermare che tale importo non sia in realtà frutto di una errata contabilizzazione relativa ad una eventuale anticipazione di liquidità, di cui al D.L. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, richiesta e assegnata all'Ente; e, in caso negativo, si è richiesto all'Ente di fornire le motivazioni della costituzione del FPV di parte capitale e dettagliare ogni singola voce di spesa (Titolo - capitolo - oggetto del capitolo - impegno - importo) che tale fondo ha finanziato nel corso del 2019 per l'importo di euro 98.500,00.

Si è richiesto, infine, all'Ente di confermare di non aver mai ricevuto negli anni somme a titolo di anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti.

Con il riscontro acquisito al prot. n. 13093 del 04/12/2020, il Comune di Aramengo ha fornito le precisazioni richieste.

In particolare, il Comune ha confermato di non aver mai ricevuto negli anni somme a titolo di anticipazione liquidità di cui al D.L. n.35/2013 e successivi rifinanziamenti; inoltre, l'Ente ha precisato che *"la costituzione del FPV di spesa di parte capitale al 31.12.2018 è interamente relativa a intervento di messa in sicurezza dell'area esterna al cimitero. Il relativo impegno di spesa originariamente assunto al Titolo II, capitolo 8230/3461/99 per euro 98.500,00 è stato interamente reimputato all'esercizio 2019 in sede di predisposizione del rendiconto 2018 in quanto l'esecuzione dell'intervento non era stata avviata"*.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente, rinviando l'ulteriore verifica rispetto all'esercizio 2019 in sede di esame del rendiconto di tale esercizio.

4. Capacità di riscossione e gestione dei residui

Dall'esame dei dati del rendiconto 2017 è risultata una capacità di riscossione complessiva del Titolo I pari al 90%, mentre quella del Titolo III è pari al 54%.

Emerge, pertanto, una difficoltà nella riscossione delle entrate riferita al Titolo III per il quale risulta una percentuale di riscossione pari a circa il 19% in conto residui e al 63% in conto competenza.

Dall'esame dei dati del rendiconto 2018 risulta una capacità di riscossione complessiva del Titolo I pari al 98%, mentre quella del Titolo III è del 62%.

Emerge, pertanto, anche per questa annualità, una difficoltà nella riscossione delle entrate riferita al Titolo III per il quale risulta una percentuale di riscossione di circa il 35% in conto residui e dell'80% in conto competenza.

Ciò premesso, con la nota istruttoria sopra citata si è richiesto all'Ente di fornire esaurienti elementi conoscitivi in merito alle azioni poste in essere e/o programmate per migliorare la capacità di riscossione, con particolare riferimento al Titolo III.

Il Comune, con il riscontro sopra citato, ha così argomentato: *"La limitata capacità di riscossione al Titolo III a cui codesta Corte fa riferimento è imputabile esclusivamente alle poste relative ai proventi dell'impianto fotovoltaico previste nei bilanci 2017 e 2018. (...)*

L'accertamento di € 78.000,00 per proventi derivanti dal GSE relativi all'esercizio 2017 è stato eliminato con il riaccertamento dei residui al 31.12.2018.

A conferma del fatto che la capacità di riscossione al Titolo III, escludendo la dinamica dell'impianto fotovoltaico, è sostanzialmente efficace, si riporta la situazione del 2019:

Titolo III:

accertato in competenza € 122.824,00

incassato in competenza € 105.616,74.

Percentuale di riscossione in competenza 86%

A titolo conoscitivo, si precisa inoltre che del totale dei residui attivi presenti al 31.12.2019 in relazione al Titolo III, pari a € 17.337,47 di cui € 17.187,47 formati nell'esercizio 2019 ed € 150,00 in anni precedenti, nel corso del 2020 sono già stati incassati € 15.885,74".

La Sezione prende atto di quanto relazionato dall'Ente sul tema in parola e, rinviando l'esame della capacità di riscossione e della gestione dei residui per quanto concerne l'esercizio 2019 all'esame del relativo rendiconto, raccomanda in ogni caso che l'Ente continui a monitorare attentamente la propria generale capacità di riscossione, anche in considerazione dell'attuale situazione in cui versa l'Ente medesimo con riguardo al recupero del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2018, il cui piano di rientro, come si è visto, è sostanzialmente incentrato sulla leva fiscale.

5. Organismi partecipati

Dall'esame del questionario e del parere del Revisore dei conti relativi al rendiconto 2018 è risultato che l'Ente non abbia provveduto ad effettuare la conciliazione dei debiti e crediti con gli organismi partecipati ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011.

È risultato, inoltre, che l'Ente non abbia inviato alcun dato relativo agli organismi partecipati alla banca dati Organismi Partecipati del Ministero del Tesoro.

Con la richiesta istruttoria sopra citata si è richiesto all'Ente di trasmettere le note di riconciliazione debitamente asseverate, oltre che provvedere all'invio dei dati alla Banca dati del Ministero del Tesoro.

Con il riscontro fornito dall'Ente, il medesimo ha così argomentato: *"Nel rendiconto 2018 l'Ente non ha provveduto ad effettuare la conciliazione dei debiti e dei crediti con i propri organismi partecipati, ed in particolare con il Consorzio Soci del sole il quale, fino al dicembre 2019, non appariva menzionato nei documenti ufficiali dell'Ente.*

L'Amministrazione scrivente ha verificato che le note di riconciliazione dei vari organismi partecipati relative al 2018 debitamente asseverate dai rispettivi Revisori risultano pervenute all'Ente solo parzialmente. L'ufficio si attiverà per acquisirle ma, richiedendo una corrispondenza con i diversi organismi (Gaia, Cogesa, CBRA, Consorzio Acquedotto Monferrato, Turismo Monferrato-Langhe-Roero), si richiede a codesta Corte una proroga per riuscire a completare carteggio e documentazione. Per quanto riguarda i rapporti crediti e debiti con i Soci del sole la situazione è più complessa e va integrata con quanto riferito al seguente punto 10.

Dall'analisi condotta dall'Ente sulla situazione passata emerge che, all'interno dell'assenza di trasparenza già rilevata da codesta Corte nei rapporti finanziari tra Comune e Consorzio, le partite debitorie e creditorie nel 2018 non sono state riconciliate. All'Ente (Risposta alle Disposizioni della Deliberazione 138/2019, pag 6) risulta che sono stati effettuati dei riversamenti dal Consorzio al Comune per le annualità dal 2012 al 2016, anni in cui non furono pagati da parte del Consorzio ratei di debito alla società costruttrice Delta.

Con l'avvio del procedimento fallimentare di Delta, nel 2017 non risultano versamenti né da Consorzio a Comune né da Comune a Consorzio (...).

Nel 2018 i versamenti da Comune a Consorzio superano quelli da Consorzio a Comune. Nel 2019 risulta ancora un versamento da Consorzio a Comune di € 7.819.02 e dal 2° semestre i rapporti finanziari vengono interrotti.

L'Ente provvederà al più presto all'invio dei dati relativi agli organismi partecipati alla banca dati Organismi partecipati del Ministero del Tesoro".

La Sezione prende atto di quanto relazionato dall'Ente e, rinviando al prosieguo della presente deliberazione l'approfondimento circa i rapporti debito/credito con l'organismo partecipato Associazione Consorzio Soci del sole (v., *infra*, punto n. 10), evidenzia l'importanza dell'adempimento previsto dall'art. 11, comma 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011, anche ai fini della tutela degli equilibri di bilancio dell'Ente – come, peraltro, si è già avuto modo di verificare proprio con riguardo alla vicenda del rapporto del Comune con il suo organismo partecipato del Consorzio in parola -, nonché di quello relativo alla

trasmissione dei dati inerenti agli organismi partecipati alla banca dati Organismi Partecipati del Ministero del Tesoro.

Per quanto concerne quest'ultimo adempimento, la Sezione prende atto che, a seguito di ulteriori verifiche effettuate dopo la trasmissione, da parte del Comune, del riscontro alla richiesta istruttoria formulata dal Magistrato Istruttore, l'Ente ha provveduto a trasmettere i dati inerenti agli organismi partecipati alla banca dati del Ministero del Tesoro.

Con riguardo invece all'adempimento relativo alla conciliazione dei debiti e crediti con gli organismi partecipati previsto dall'art. 11, comma 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011, ad oggi ancora inevaso, la Sezione ritiene doveroso che l'Ente proceda quanto prima alla realizzazione dello stesso.

6. Saldo di finanza pubblica

Relativamente al rispetto del saldo di finanza pubblica, al punto 1 della Sez. III del questionario rendiconto 2018 l'Ente ha dichiarato di non essere "*tenuto per legge*", mentre dal parere dell'Organo di revisione (pag. 20) risulta il conseguimento del rispetto del saldo e la trasmissione al MEF della relativa certificazione.

A tal proposito, si è, pertanto, richiesto all'Ente di fornire chiarimenti circa tale incongruenza e trasmettere copia del monitoraggio e della certificazione dell'avvenuto rispetto dei saldi.

Sul punto il Comune, nel riscontro alla richiesta istruttoria, ha dato atto del conseguimento del saldo e della trasmissione al MEF della relativa certificazione, e, rispetto al punto 1 della Sez. III del questionario relativo al rendiconto 2018, ha precisato che si è trattato di errore materiale nella compilazione del medesimo.

Tuttavia, il Comune, a riprova di quanto affermato, non ha provveduto ad inviare, allegata al riscontro, la documentazione relativa al monitoraggio e alla certificazione dell'avvenuto rispetto dei saldi, come richiesto dal Magistrato Istruttore.

Soltanto con successiva nota integrativa, pervenuta il 14/12/2020 e acquisita al prot. n. 13288 in pari data, l'Organo di revisione ha inviato la documentazione richiesta, dalla quale si evince il conseguimento del saldo.

La Sezione prende atto.

7. Tempestività dei pagamenti

Dall'esame del questionario al rendiconto 2018 è emerso il mancato rispetto di tutte le disposizioni poste a garanzia della tempestività dei pagamenti (cfr. risposte negative a tutte le domande sul "rapporto sulla tempestività dei pagamenti" Sezione I - gestione finanziaria).

Tuttavia, le risposte del questionario non sarebbero congruenti con quanto indicato nel parere del Revisore dei conti (pag. 8).

Inoltre, l'indice di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 non è rinvenibile nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Con la richiesta istruttoria sopra citata, si è, pertanto, richiesto all'Ente di fornire delucidazioni in merito a quanto rilevato, nonché di comunicare l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2018.

L'Ente, con il riscontro alla richiesta istruttoria, ha così relazionato: *"L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 è 10,42.*

Circa il rispetto delle disposizioni poste a garanzia della tempestività dei pagamenti l'Ente riferisce che la difficoltà dell'Ente ad incassare i vari contributi di cui al punto 1. comporta, come ampiamente argomentato, il ricorso all'anticipazione di tesoreria. Per limitarne l'entità, talvolta, l'Ente posticipa i pagamenti. Esemplicando, nel 1° trimestre del 2020, in cui l'Ente non si trovava in anticipazione, l'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta pari a 7,87, ma sale a 28,31 nel 2° trimestre e a 23,05 nel 3°.

L'Ente ha sempre provveduto a calcolare l'indicatore ma la mancata pubblicazione sul sito istituzionale è frutto della cronica carenza di personale.

Alla data della presente, l'Ente ha provveduto a sanare quanto sopra, pubblicando gli indicatori di tempestività calcolati".

La Sezione prende atto di quanto relazionato dall'Ente.

In argomento la Sezione evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge n. 66 del 2014 con la modifica apportata all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore *de quo* ed è stato specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato *"come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento"*.

In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che *"devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura"*. L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito e calcolato sulla

totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso sia fatture relative ad esercizi precedenti.

In merito, occorre evidenziare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e da tale obbligo di legge ne consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Infine, in materia va evidenziato che la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti"* è *"calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente"* (comma 859, lettera b) e *"i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare"* (comma 861)" (v., per tale ricostruzione dell'istituto, la deliberazione di questa Sezione n. 147 del 26 novembre 2020).

Rilevato quanto sopra, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sull'importanza del rispetto della tempestività dei suindicati pagamenti ed evidenzia come la violazione dei termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e soprattutto di attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, dall'altra, consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Collegio rileva la violazione dei tempi medi di pagamento per l'esercizio 2018, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2018 è pari a 10,42 giorni, e richiama l'Ente al rispetto delle prescrizioni normative concernenti gli obblighi di pubblicazione degli indicatori in argomento, invitando, altresì, l'Ente medesimo a porre in essere tutte le necessarie misure organizzative al fine del rispetto dei tempi medi di pagamento, nonché dei connessi obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.

8. Spese di rappresentanza

In considerazione della circostanza che, nell'ambito della documentazione agli atti della Sezione in relazione all'esame del rendiconto 2018, non risultava il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute in tale esercizio (art. 16, comma 26, del D.L. n.

138/2011), con la richiesta istruttoria sopra citata si è richiesto all'Ente di trasmettere il prospetto in parola, al fine della verifica della voce afferente alle spese di rappresentanza.

Con il riscontro alla richiesta istruttoria il Comune ha precisato che *"nel corso dell'esercizio 2018 l'Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza; in sede di rendiconto 2018 il prospetto non era pertanto stato predisposto.*

In allegato alla presente si provvede a trasmettere il prospetto redatto "ora per allora" (All. 3 e 4)".

La Sezione prende atto ed invita il Comune, per il futuro, a voler procedere tempestivamente alla predisposizione e all'invio di tutta la documentazione necessaria all'esame del rendiconto del medesimo, anche al fine di agevolare la funzione di controllo finanziario sugli Enti locali intestata dal legislatore al Giudice contabile.

9. Stato patrimoniale

Dall'esame del parere al rendiconto dell'esercizio 2018 (pagg. 24 e 28) emerge che il Revisore dei conti ha rilevato come l'Ente, *"pur essendosi avvalso della facoltà di rinviare la tenuta della contabilità economico patrimoniale, sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3 è tenuto alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 01.01.2018 in base alla FAQ Arconet 22/2017 e all'applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo. Non risultando che il Comune di Aramengo abbia provveduto in tal senso, si INVITA a provvedere a tali riclassificazioni. Si INVITA altresì al costante aggiornamento dell'inventario".*

Con la richiesta istruttoria sopra citata, si è, pertanto, richiesto all'Ente di precisare se abbia ottemperato a tali adempimenti.

Con il riscontro alla nota istruttoria il Comune ha dichiarato che *"l'Ente ha provveduto in sede di consuntivo 2019 alla riclassificazione dell'inventario e alla redazione dello stato patrimoniale semplificato (All. 5)",* producendo la relativa documentazione a comprova di quanto dichiarato.

La Sezione prende atto, rinviando ulteriori approfondimenti all'esame del rendiconto dell'esercizio 2019.

10. Aggiornamento su quanto richiesto al Comune di Aramengo da questa Sezione con deliberazione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP del 6/11/2019 in relazione all'organismo partecipato Associazione "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo ONLUS"

Con la sopra citata deliberazione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP del 6/11/2019, questa Sezione, come già anticipato, accertava rilevanti criticità e non conformità alla normativa

vigente in relazione all'operazione di costituzione dell'organismo partecipato Associazione "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo ONLUS", e in particolare:

- l'elusione della disposizione relativa al rispetto del limite di indebitamento ai sensi dell'art. 204 TUEL ai fini della costituzione dell'organismo partecipato in parola;
- la contabilizzazione non in linea con la normativa vigente e disattendendo l'orientamento conforme della giurisprudenza contabile in relazione alla garanzia prestata dal Comune attraverso il contratto di cessione dei crediti derivanti dal GSE al Consorzio;
- la mancata formalizzazione dell'utilizzo delle aree demaniali su cui insiste l'impianto fotovoltaico oggetto della gestione da parte del Consorzio;
- la incoerente finalizzazione dell'attività di produzione dell'energia rispetto a quanto previsto dall'atto costitutivo del Consorzio e la conseguente attività di vendita della medesima da parte del Comune direttamente al GSE, con acquisizione del ricavato;
- l'assenza di trasparenza dei rapporti finanziari fra Comune e Consorzio e la conseguente violazione dell'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118 del 2011 per la persistente mancata riconciliazione delle partite debitorie e creditorie relative ai rapporti con il Consorzio;
- la mancata trasparenza dei pagamenti effettuati dal Consorzio, con conseguente apertura di contenzioso rispetto al mancato pagamento alla Società costruttrice dell'impianto fotovoltaico Delta S.r.l., nonché rispetto al mancato pagamento di altri fornitori di beni e servizi, con rischio che le somme non pagate siano richieste al Comune quale associato "di maggioranza", con conseguente grave nocumento per gli equilibri di bilancio del Comune medesimo.

Conseguentemente, la Sezione disponeva che, entro novanta giorni dal ricevimento della deliberazione, il Comune:

- assumesse ogni decisione gestionale che possa ricondurre a conformità alla vigente normativa l'intera operazione relativa alla costituzione del "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo ONLUS", garantendo contestualmente gli equilibri di bilancio del Comune di Aramengo;
- ricostruisse, anche partendo dalla contabilità del Comune, la vicenda relativa alla proprietà dell'impianto fotovoltaico oggetto della gestione da parte del Consorzio;
- effettuasse una puntuale ricostruzione dei rapporti di debito/credito con il Consorzio medesimo, pervenendo alla quantificazione dei debiti del Consorzio medesimo;
- inviasse alla Sezione una relazione, corredata dal parere del Revisore dei conti, che desse conto dei predetti adempimenti e delle misure che l'Ente intende adottare per ricondurre la situazione a conformità, esponendo tutte le misure che l'Ente intende adottare per preservare gli equilibri di bilancio del Comune a fronte delle passività in capo al Consorzio.

In adempimento di quanto richiesto nell'ambito della deliberazione in parola, il Comune di Aramengo procedeva ad inviare la relazione predetta (acquisita al prot. n. 2049 del 19/02/2020), corredata dal parere dell'Organo di revisione, in cui il Comune medesimo dichiarava di voler *"assumere un ruolo attivo nel Consorzio, attraverso i suoi strumenti partecipativi, per indurvi quelle modifiche che consentano di risolvere le numerose problematiche prospettate, senza recare pregiudizio alla complessiva operazione, che al momento pare essere economicamente proficua"*; in tal senso, l'Ente riteneva di dover procedere, nella risoluzione della problematica qualificazione del Consorzio, attraverso una sua trasformazione, di tipo eterogeneo, secondo le modalità consentite dalle norme codicistiche (artt. 42-bis e 2500-octies c.c.). In sostanza, l'Ente riteneva di potersi attivare *"mediante gli specifici strumenti partecipativi per chiedere agli altri associati che il Consorzio sia trasformato in un ente commerciale, consentendo in tal modo di mantenere la gestione dell'impianto fotovoltaico in capo ad un soggetto che possa giovare pienamente dei proventi dell'energia elettrica prodotta, a titolo oneroso, riconoscendo al comune il dovuto mediante la corresponsione di un canone concessorio"*; e ciò ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, per il quale *"sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente (...) la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

Quanto, poi, alla problematica relativa alla proprietà dell'impianto fotovoltaico, il Comune riferiva che, essendo stato realizzato l'impianto sui terreni comunali per iniziativa del Consorzio, che poi ne è divenuto il gestore, senza che tuttavia un qualche titolo abbia limitato o circoscritto il diritto dominicale dell'Ente sulle aree di intervento, *"in mancanza di contrarie evidenze provenienti dalla ricostruzione contabile richiesta dalla Corte dei Conti al Comune, occorre dunque ascrivere a quest'ultimo la proprietà dell'impianto acquisita se non altro a titolo originario per accessione, ai sensi dell'art. 936 c.c."*; tuttavia, sul punto specifico, si dà atto che, ad oggi, non è ancora pervenuta in Sezione, a riscontro della deliberazione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP, la ricostruzione della vicenda relativa alla proprietà dell'impianto fotovoltaico oggetto della gestione da parte del Consorzio, né, si può dire, l'Ente abbia fatto definitiva chiarezza sul punto.

Quanto ancora in relazione alla ricostruzione dei rapporti di debito/credito e alla quantificazione dei debiti in capo al Consorzio in parola, nel parere dell'Organo di revisione alla relazione trasmessa alla Sezione lo stesso sollecitava la riquantificazione del debito del Consorzio medesimo verso la Società costruttrice dell'impianto DELTA S.r.l. *"dal momento che sussistono discordanze rispetto alle conclusioni cui è giunta la scrivente in sede di esposto, riservandosi di esprimersi sulle considerazioni manifestate dall'Ente circa le misure che l'Ente intende adottare per preservare gli equilibri di bilancio del Comune a fronte delle passività in capo al Consorzio, fino a che non sia chiarito il debito alla data odierna verso la società DELTA SRL, posta di debito di maggior*

rilevanza”; tuttavia, anche su questo aspetto, ad oggi non risulta essere stata sciolta la riserva del Revisore dei conti sulla situazione dei rapporti debito/credito fra il Comune e il suo organismo partecipato, né quella sull’esatta quantificazione del debito del Consorzio verso la Società costruttrice dell’impianto DELTA S.r.l.; con i conseguenti dubbi, ancora non risolti, sulle misure da adottare ai fini della tutela degli equilibri di bilancio del Comune medesimo.

Problematica, quest’ultima, di particolare importanza, considerato che, come si è visto (v., *supra*, punto n. 2), l’esercizio 2018 si conclude con un risultato di amministrazione negativo (disavanzo di amministrazione pari ad euro 65.028,48), determinato – come precisa lo stesso Organo di revisione nel proprio parere al rendiconto – dalla cancellazione, in sede di riaccertamento ordinario, di residui attivi per euro 72.174,89 a seguito del contenzioso fra il Consorzio e la Società costruttrice dell’impianto DELTA S.r.l. Successivamente, con comunicazione acquisita al prot. n. 8956 del 20/06/2020, il Comune di Aramengo, in attuazione di quanto annunciato nella precedente nota trasmessa il 19/02/2020, inviava la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2020, di approvazione degli indirizzi relativi all’avvio dell’*iter* di trasformazione del Consorzio in ente commerciale secondo le modalità consentite dalle norme codicistiche e dalla disciplina normativa delle società pubbliche; anche su questo aspetto, tuttavia, a seguito della D.C.C. in parola, ad oggi, non è pervenuta in Sezione nessun’altra comunicazione in merito alla prosecuzione dell’*iter* avviato.

In considerazione di quanto sopra brevemente riepilogato, pertanto, nell’ambito della richiesta istruttoria inviata all’Ente in relazione all’esame dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, si è richiesto al medesimo di procedere ad un dettagliato aggiornamento:

- sull’*iter* avviato con la predetta D.C.C. n. 6 del 30/04/2020 in relazione alla trasformazione del Consorzio in ente commerciale secondo le modalità consentite dalle norme codicistiche e dalla disciplina normativa delle società pubbliche, e, comunque, in generale, rispetto ad ogni iniziativa intrapresa dall’Ente al fine di dare attuazione a quanto richiesto con deliberazione della Sezione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP del 6/11/2019;
- sugli ulteriori aspetti, strettamente connessi, della ricostruzione della vicenda relativa alla proprietà dell’impianto fotovoltaico oggetto della gestione da parte del Consorzio e dei rapporti di debito/credito fra Comune e proprio organismo partecipato, con particolare riferimento alla quantificazione dei debiti in capo al Consorzio in parola verso la Società costruttrice dell’impianto DELTA S.r.l.;
- sulle misure adottate o che si intendono adottare al fine di preservare gli equilibri di bilancio dell’Ente a fronte delle criticità evidenziate nella predetta deliberazione, come già emergenti nell’esercizio 2018.

Con il riscontro alla predetta nota istruttoria, l'Ente forniva gli aggiornamenti richiesti dai quali, tuttavia, si evince che, almeno ad oggi, non sia stato posto in essere quanto richiesto dalla Sezione con la sopra citata deliberazione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP del 6/11/2019 al fine di superare le rilevanti criticità e non conformità alla normativa vigente in relazione all'operazione di costituzione dell'organismo partecipato Associazione "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo ONLUS" in quella sede accertate.

In particolare, infatti, il Comune, in relazione al primo punto, così riferiva: *"Va innanzitutto rilevato come la passata gestione del Consorzio che si identifica con l'attuale minoranza consigliere abbia sempre e con ogni mezzo osteggiato ogni passaggio per riportare la gestione del fotovoltaico all'interno delle norme codicistiche come richiestoci dalla Corte.*

Nell'estate del 2020 si sono tenute due assemblee con all'ordine del giorno la trasformazione del consorzio. La prima è stata convocata il 19 giugno dal presidente Tavolato, dimissionario ma resistente nella carica, come assemblea ordinaria e senza la trasformazione in ordine del giorno. Questo nonostante due soci (Comune e Pro loco) avessero richiesto che fosse anche straordinaria e che fosse messo in o.d.g. la delibera di indirizzo n. 6 approvata in Consiglio comunale il 30/4. La richiesta in assemblea da parte del rappresentante del Comune di inserire tra le varie ed eventuali la trasformazione non ha avuto il sostegno di due soci che hanno dichiarato di voler approfondire, quindi non si è pervenuto alla votazione (All. 6 verbale assemblea).

Sempre nelle varie ed eventuali il rappresentante del Comune ha chiesto di eleggere il nuovo presidente, proposta accolta favorevolmente da tre soci su quattro e si è quindi proceduto alla votazione sostituendo il dott. Tavolato con l'ing. Notaro, rappresentante del Comune. Nelle settimane seguenti è stato necessario diffidare formalmente tramite avvocato il dott. Tavolato (All.7) che non riconosceva la sostituzione e proseguiva ad operare da presidente.

Il nuovo presidente ha convocato un'assemblea straordinaria per il 20 luglio con all'ordine del giorno la trasformazione. Si è discusso ma, registrando un sostanziale equilibrio delle posizioni, non si è pervenuti alla votazione (All. 8 verbale assemblea). (...)

A luglio si è aperta una fase di richiesta di trattativa da parte dei consiglieri di minoranza Massaia e Tavolato, forti della fase di stallo tra i quattro soci del Consorzio. In occasione di un incontro tra Giunta, presidente Notaro e i due suddetti consiglieri il 18 agosto ci è stata data una seconda relazione del loro avvocato (All. 11) (...) che proponeva un non meglio specificato consorzio atipico che vedrebbe nuovamente il Comune privato della maggioranza nella gestione. Tre associazioni, di cui una presieduta da Tavolato, avevano tra l'altro già fatto domanda per entrare nel Consorzio, richiesta congelata dal presidente Notaro nell'Assemblea del 20/7 in quanto in fase di trasformazione.

A partire da fine luglio si è aperta una fase di discussione tra le parti attraverso i rispettivi avvocati che si è conclusa senza alcun risultato per cui il giorno 23/11/2020 si è convocata un'assemblea straordinaria per il giorno 9/12/2020 in cui si dovrà comunque pervenire ad una votazione definitiva in merito alla trasformazione del consorzio in società commerciale con socio unico Comune di Aramengo.

Va rilevata la continua opposizione con ogni mezzo della minoranza ad ogni trasformazione del consorzio, adducendo proposte impraticabili quali il suddetto consorzio atipico. (...)".

La Sezione prende atto di quanto riferito dall'Ente e delle difficoltà in cui il medesimo versa con riguardo alla vicenda in parola; tuttavia, non può che evidenziare come, a distanza di più di un anno dalla sopra citata deliberazione, non si sia ancora addivenuti ad una soluzione amministrativo-gestionale in grado di superare le molteplici e rilevanti criticità accertate; criticità, che, si ribadisce, sono già state in grado di far maturare all'Ente un disavanzo di amministrazione nell'esercizio 2018 e che, se non superate in maniera definitiva, rischiano per il futuro di mettere in serio pericolo la situazione finanziaria complessiva dell'Ente.

Rispetto, poi, al punto relativo alla ricostruzione della vicenda relativa alla proprietà dell'impianto fotovoltaico oggetto della gestione da parte del Consorzio e dei rapporti di debito/credito fra Comune e proprio organismo partecipato, l'Ente ha così riferito: *"Nella precedente relazione era già stata chiarita la proprietà dei terreni su cui sorge l'impianto fotovoltaico, che è inequivocabilmente del Comune di Aramengo. Permaneva la necessità di approfondire in merito alla proprietà degli impianti mediante l'analisi della contabilità del consorzio, allora non completata.*

Gli esiti non avrebbero inciso tanto sulla proprietà immobiliare, che già si risolveva secondo norme civilistiche: l'art. 936 c.c. sancisce chiaramente il diritto del proprietario del fondo di ritenere le opere fatte da un terzo con suoi materiali.

Piuttosto assume rilievo il costo per la realizzazione dell'impianto, perché il Comune potrebbe essere esposto a pretese indennitarie da parte di chi lo aveva sostenuto.

Le verifiche svolte hanno confermato quanto già si supponeva, perché l'acquisto degli impianti è stato eseguito dal Consorzio e inserito nel suo bilancio di esercizio. Questo fatto determinerebbe conseguenze più critiche nel caso in cui fallisca il tentativo del Comune di ristabilire la regolarità della vicenda attraverso la trasformazione del Consorzio in una società di capitali che possa legittimamente svolgere l'attività di produzione dell'energia.

Infatti il Comune potrebbe (e dovrebbe) recedere con effetto, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto consortile, a fine anno.

In tal caso tornerebbe nella piena disponibilità dei terreni e dell'impianto e, con quest'ultimo, delle sue passività, non sostenibili dal bilancio dell'Ente.

Gli sforzi profusi per addivenire consensualmente alla trasformazione del consorzio sono diretti ad evitare che si verifichi questa più gravosa situazione.

Si potrebbe comunque addebitare il canone per l'occupazione dei terreni comunali, fin qui non riscosso, ma anche questa iniziativa potrebbe non essere sufficiente a preservare gli equilibri di bilancio dell'Ente.

A seguito dell'elezione dell'ing. Rodolfo Notaro come nuovo presidente del consorzio Soci del sole nell'assemblea del 19 giugno 2020, si sono chiariti con la banca ed i fornitori la situazione debitoria e con il Comune i reciproci rapporti economici, ricordando che nel luglio 2019 sono stati interrotti i rapporti finanziari tra i due enti.

Il Comune si era assunto l'incarico e l'onere economico di effettuare regolarmente lo sfalcio del verde necessario al corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico (nel 2020 € 2.2440,00 IVA compresa). Si è quindi concordato un addendum al contratto con la ditta Ergon che provvederà allo sfalcio a propria cura e spese, senza aumento del canone di manutenzione.

Si è inoltre modificata la contraenza della polizza Generali di assicurazione dell'impianto fotovoltaico da Comune a Consorzio che ha già provveduto in data 29 ottobre 2020 al rinnovo annuale (5700,00 €).

È in corso di definizione il trasferimento del contratto Micso per l'ADSL.

Sono state pagate tutte le fatture arretrate della ditta Ergon (manutenzione impianto fotovoltaico).

Sono state pagate le rate arretrate del debito Delta e con riferimento al periodo Covid si è concordato un nuovo piano pagamenti (All.14 e 15) cui ci si sta attenendo. N.B. la riclassificazione non ha generato ulteriori interessi.

Sono stati regolarizzati i versamenti con F24 delle ritenute d'acconto non versate allo Studio Pizzotti che redige il bilancio.

A seguito di tutto quanto sopra i pagamenti del consorzio sono tutti regolari e puntuali.

Permangono ovviamente il debito per il mutuo Banca Prossima, oggi Banca Intesa San Paolo, e quello verso Delta che vengono coperti dai contributi GSE".

La Sezione prende atto di quanto riferito dal Comune, ed evidenzia le preoccupazioni, già espresse nella precedente deliberazione, relative al debito del Consorzio per il mutuo di Banca Prossima – oggi Banca Intesa San Paolo – e nei confronti della Società Delta, e al rischio – come individuato dallo stesso Comune nel proprio riscontro – che tale debito finisca per essere accollato al Comune medesimo, con serie e irreparabili conseguenze sulla situazione finanziaria dell'Ente.

Quanto alla situazione dei rapporti di debito/credito fra Comune e proprio organismo partecipato, si prende positivamente atto della circostanza che, almeno ad oggi, gli stessi sembrano chiariti; in tal senso, come già richiesto nel precedente punto 5, si invita l'Ente

ad effettuare quanto prima la conciliazione dei debiti e crediti ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011 e ad inviarla alla Sezione.

Quanto, infine, al punto relativo alle misure adottate o che si intendono adottare al fine di preservare gli equilibri di bilancio dell'Ente a fronte delle criticità evidenziate nella predetta deliberazione, come già emergenti nell'esercizio 2018, l'Ente così riferiva: *"Nell'ipotesi della trasformazione del Consorzio in Società in house, a fronte della vendita dell'energia e della cessione ad essa degli incentivi GSE di cui il Comune è titolare ma attualmente ceduti in convenzione al Consorzio, a valle dei debiti rimanenti con Delta e Banca Intesa nonché delle spese di gestione, si ipotizza un margine positivo che la Società in house dovrà versare all'Ente quale canone di concessione. Dopo il 2026, allo scadere del mutuo con Banca Intesa, tale margine potrà essere più cospicuo. Fino al 2026 molto minore ma comunque positivo. Questa valutazione ci fa essere abbastanza ottimisti rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il tutto unitamente al proseguimento di una spesa contenuta al massimo come già relazionato, contenimento che ci ha consentito di chiudere il bilancio 2019 positivamente nonostante minori entrate per circa € 60.000, e per quanto riguarda l'entrata sono previsti aumenti dell'IRPEF (da 0,4 a 0,8%) e dell'IMU da 0,76 a 1,06% per gli anni 2020 e 2021 per coprire il deficit 2018.*

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci del consorzio, convocata per il 9 c.m., non approvasse la trasformazione, allora gli equilibri di bilancio dell'Ente potrebbero essere messi a rischio. Infatti, nella sciagurata ipotesi che il Comune dovesse a quel punto uscire dalla compagine associativa del Consorzio di cui la Corte ha elencato tutta una serie di illegittimità, il combinato disposto tra la proprietà di un impianto che risulta però iscritto a patrimonio del consorzio e il contributo GSE di cui è titolare il Comune ma che è stato concesso con convenzione al Consorzio, concessione che può essere retrocessa solo con l'accordo di entrambi i soggetti, lascerebbe intravedere l'impossibilità per il Comune di ottenere direttamente gli introiti da incentivi GSE. Ma se nel Consorzio venisse meno la partecipazione del Comune è probabile che il GSE sospenderebbe gli incentivi in quanto la compagine associativa sarebbe completamente diversa da quella che vede il Comune proprietario al 95% (pur trattandosi di quote nominali). (...)

Aggiungiamo che abbiamo anche esperito l'ipotesi di portare all'interno dell'Ente debiti e crediti in capo al Consorzio, ma abbiamo verificato che, quand'anche ne avesse i crediti e quindi la capacità finanziaria concreta, la capacità di assunzione debitoria del Comune valutata secondo i parametri di legge è insufficiente rispetto anche solo al mutuo con Banca Intesa.

In esito all'Assemblea fissata convocata per il 9/12 c.m. sarà nostra cura inviare le relative informazioni".

La Sezione prende atto di quanto riferito dal Comune e non può che evidenziare, ancora una volta, le preoccupazioni già espresse per gli eventuali impatti di tutta l'operazione in parola sugli equilibri di bilancio del Comune.

Operazione che, come si è già avuto modo di affermare più volte, è stata completamente ideata e fortemente voluta dallo stesso Comune, peraltro in elusione di tutta una serie di regole anche contabili, come già accertato nella deliberazione n. 138 del 6 novembre 2019, che ha già messo a rischio di equilibri di bilancio del Comune medesimo nell'ambito dell'esercizio 2018 e che ora rischia di mettere in serio pericolo la situazione finanziaria complessiva dell'Ente, qualora non si addivenisse ad una soluzione amministrativo-gestionale in grado di risolvere le criticità accertate.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva

ACCERTA

- 1) un cospicuo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- 2) per l'esercizio 2018 un equilibrio di parte corrente pari ad euro -11.283,46, un equilibrio di parte capitale pari ad euro -8.974,13 e un equilibrio finale pari ad euro -20.257,59;
- 3) per l'esercizio 2018, a seguito di approvazione del relativo rendiconto, la maturazione di un disavanzo ordinario di amministrazione pari ad euro - 65.028,48, già oggetto di piano di rientro approvato dal Comune ex art. 188 TUEL con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 luglio 2019;

- 4) con riguardo al piano di rientro del disavanzo ordinario di amministrazione maturato nell'esercizio 2018 di cui al punto precedente, la previsione del recupero del disavanzo solo a partire dall'esercizio 2020 e per gli esercizi 2020 e 2021;
- 5) per l'esercizio 2018 il mancato adempimento relativo alla conciliazione dei debiti e crediti con gli organismi partecipati ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011;
- 6) la violazione dei tempi medi di pagamento per l'esercizio 2018, nonché la violazione delle prescrizioni normative concernenti gli obblighi di pubblicazione degli indicatori in argomento;
- 7) il non adempimento di quanto richiesto dalla Sezione con la deliberazione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP del 6/11/2019 al fine di superare le rilevanti criticità e non conformità alla normativa vigente in relazione all'operazione di costituzione dell'organismo partecipato Associazione "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo ONLUS".

INVITA

- 1) il Comune di Aramengo a porre in essere tutte le attività necessarie per addivenire alla riduzione dell'anticipazione di tesoreria;
- 2) il Comune a voler valorizzare il recupero di una parte del disavanzo relativo all'esercizio 2018 ipotizzato già nell'ambito dell'esercizio 2019 attraverso la realizzazione di economie di spesa, eventualmente anche dandone atto con una modifica al piano di rientro approvato con D.C.C. n. 27 del 19 luglio 2019;
- 3) il Comune a continuare a monitorare attentamente la propria generale capacità di riscossione, anche in considerazione dell'attuale situazione in cui versa l'Ente medesimo con riguardo al recupero del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2018, il cui piano di rientro è sostanzialmente incentrato sulla leva fiscale;
- 4) il Comune a porre in essere tutte le necessarie misure organizzative al fine del rispetto dei tempi medi di pagamento, nonché dei connessi obblighi di pubblicazione previsti dalla legge;
- 5) il Comune, per il futuro, a voler procedere tempestivamente alla predisposizione e all'invio di tutta la documentazione necessaria all'esame dei rendiconti del medesimo, anche al fine di agevolare la funzione di controllo finanziario sugli Enti locali intestata dal legislatore al Giudice contabile;
- 6) il Comune a porre in essere al più presto tutte le azioni necessarie per l'adempimento di quanto richiesto dalla Sezione con la deliberazione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP del 6/11/2019 al fine di superare le rilevanti criticità e la

non conformità alla normativa vigente in relazione all'operazione di costituzione dell'organismo partecipato Associazione "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo ONLUS".

RISERVA

ogni giudizio circa la verifica del recupero del disavanzo derivante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, rinviandolo alla sede dell'esame della relazione-questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

DISPONE

- che il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, provveda a trasmettere alla Sezione le note di riconciliazione debitamente asseverate in relazione all'adempimento relativo alla conciliazione dei debiti e crediti con gli organismi partecipati ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011;
- che il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, provveda ad inviare alla Sezione dettagliata relazione di aggiornamento per quanto concerne gli adempimenti richiesti dalla deliberazione n. 138/2019/SRCPIE/PRSP del 6/11/2019 al fine di superare le rilevanti criticità e non conformità alla normativa vigente in relazione all'operazione di costituzione dell'organismo partecipato Associazione "Consorzio Soci del Sole Comune di Aramengo ONLUS", anche in esito all'assemblea straordinaria del Consorzio fissata per la data del 09/12/2020.

INVITA, altresì,

l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune a fornire il massimo supporto all'Ente con riguardo alla realizzazione degli adempimenti previsti in capo al Comune nell'ambito della presente deliberazione.

DISPONE, altresì,


- l'invio della presente deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con particolare riguardo al punto 10) della stessa;
- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Aramengo;

- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio tenutasi in data 16 dicembre 2020, riunita con modalità di collegamento in remoto dei magistrati partecipanti, ai sensi degli artt. 84 comma 6 e 85 comma 1 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020.

Il Relatore

Dott.ssa Laura Alesiani



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **21 dicembre 2020**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza

